

CONVENZIONE

per l'affidamento dell'incarico del collaudo statico dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA ELISUPERFICIE IN FRAZIONE BALZO PER EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE - CUP: H71F18000050002, CIG: Z32294C129".

TRA

il **Comune di Montegallo**, C.F. 00357070440, rappresentato dal Geom. Angelo Ventura, nato ad Ascoli Piceno il 30.08.1978, in qualità di Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, incarico conferito con decreto del Sindaco n. 5 del 18.07.2019, domiciliato per la carica presso il Comune di Montegallo con sede in Frazione Balzo Piazza Taliani n.5, di seguito denominato "Comune";

E

l'arch. **Fabio Morganti**, nato a Ascoli Piceno (AP) il 15.03.1969 e residente a Colli del Tronto (AP) – Via Villa Morganti n.2A, codice fiscale MRGFBA69C15A462O, in qualità di dipendente del Comune di Arquata del Tronto, di seguito chiamata per brevità "collaudatore".

PREMESSO CHE:

- con l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma n. 17 del 10 marzo 2017 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici" e s.m.i.;
- con il Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 5 del 12 ottobre 2017 "Trasferimento di risorse alle contabilità speciali dei vice-commissari a titolo di anticipazione per l'avvio delle attività di realizzazione dei progetti finanziati con le donazioni provenienti da sms solidali";
- con l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma n. 48 del 10 gennaio 2018 "Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie" e s.m.i.;
- l'articolo 4, comma 5 del decreto legge 189/2016, modificato dalla legge di conversione n. 229/2016, prevede che le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 389 del 28 agosto 2016, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016, che confluiscono nella contabilità speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a ciò dedicati. Con l'ordinanza n. 17 del 10 marzo 2017 il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma ha disciplinato le modalità di effettuazione delle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici;
- con il verbale della seduta del Comitato dei garanti del 12 luglio 2017 è stato approvato il regolamento recante criteri e modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività del Comitato per gli eventi sismici che hanno colpito le popolazioni del centro Italia nel 2016 e 2017, in base al quale vengono definiti i criteri per la suddivisione dei fondi fra le quattro regioni interessate (Marche 62%, Umbria 14%, Lazio 14%, Abruzzo 10%), per l'approvazione dei progetti, per la vigilanza sullo stato di realizzazione dei progetti;
- con il verbale della seduta del Comitato dei garanti del 17 luglio 2017 sono stati approvati i progetti presentati da ogni Regione e la relativa spesa;
- con la nota del Dipartimento della Protezione Civile n.DPC/ABI/50087 in data 1 agosto 2017 è stato comunicato l'elenco dei progetti approvati e la previsione di spesa per ognuno di essi, pari ad € 17.510.000,00 per la Regione Marche, ed è stato altresì comunicato il trasferimento anche di tale importo nella contabilità speciale intestata al "Commissario straordinario del governo sisma 24 agosto 2016", n. conto 6035";
- che il Gruppo di Lavoro REM (Decreto n.61/SAN del 11.08.2016) ha individuato le elisuperfici che possono essere certificate ed adeguate al volo notturno, producendo dettagliata relazione comprensiva di schede monografiche circa

gli interventi di adeguamento necessari sulle singole elisuperfici oltreché il crono programma relativo alle fasi di attivazione al volo notturno;

- con Decreto n.5/SIE Aggiornamento Decreto n.25/DPS del 07.11.2016 “Costituzione Gruppo di coordinamento della rete regionale di Elisuperfici (REM) destinata al servizio di elisoccorso e Protezione Civile” è stata ridefinita la composizione dei partecipanti al gruppo REM;
- nell’elenco delle “elisuperfici di nuova realizzazione ed incluse nei territori di cui al D.L. 17.11.2016 N.189 e D.L. 11.11.2016 n. 205” compare quella di proprietà del Comune di Montegallo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.60 del 29/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il protocollo d’intesa per “l’implementazione, adeguamento, conduzione e gestione delle elisuperfici appartenenti alla rete regionale elisuperfici (R.E.M.) finalizzate al servizio di elisoccorso e protezione civile”;
- con verbale del 24/04/2019 la Regione Marche – Servizio Protezione Civile, ha consegnato a questo Ente tutto il materiale tecnico inerente l’opera in argomento compreso il parere espresso dall’ENAC;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.94 del 10/05/2019 sono state individuate le figure professionali interne all’Ente in merito agli incarichi da espletare ed ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 25/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVA ELISUPERFICIE IN FRAZIONE BALZO PER EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE” redatto internamente dall’Ing. Andrea Rivosecchi;
- ai sensi della Parte II, Titolo III, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che è rilasciato dal soggetto che ha effettuato la direzione dei lavori;
- ai sensi dell’art. 7, comma 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 il collaudo statico delle strutture deve essere effettuato da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera;
- si è reso pertanto necessario procedere all’affidamento del collaudo statico dei lavori a soggetto dotato di elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, all’importo ed alla complessità delle prestazioni da affidare, che non abbia svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo;
- ai sensi dell’art.102, comma 6, del D.Lgs n.50/2016, con nota prot.n.3972 del 17/06/2019 si richiedeva ai Comuni del cratere sismico della Provincia di Ascoli Piceno e della Provincia di Fermo, all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ed alle Province stesse, la disponibilità di propri dipendenti ad assumere l’incarico in argomento fissando come termine ultimo di arrivo delle candidature il giorno 27/06/2019 alle ore 12:00;
- che con nota acquisita al prot.n.4259 del 27/06/2019 l’Arch. Morganti Fabio, dipendente del Comune di Arquata del Tronto, ha formalmente segnalato la propria disponibilità ad effettuare l’incarico di collaudatore statico delle opere di che trattasi, previa autorizzazione dell’Ente;
- con nota prot.n.4263 del 27/06/2019 è stata richiesta al Comune di Arquata del Tronto l’autorizzazione, ai sensi dell’art.53, commi 8 e 10 del D.Lgs 165/2001, per conferimento incarico retribuito al proprio dipendente per collaudo statico opera pubblica ai sensi dell’art.102, comma 6, del D.Lgs n.50 del 18/04/2016;
- con nota prot. n.7387 in data 28/06/2019 il Responsabile Geom. Fiori Mauro del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Arquata del Tronto ha rilasciato l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico ai sensi della legge n. 50/2016 all’Arch. Morganti Fabio, autorizzazione acquisita al protocollo generale n.4304 del 28/06/2019;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. del è stato affidato il collaudo statico delle strutture dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVA ELISUPERFICIE IN FRAZIONE BALZO PER EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE”, all’Arch. Morganti Fabio, dipendente del Comune di Arquata del Tronto che risulta in possesso dei requisiti richiesti in ordine all’elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, all’importo ed alla complessità delle prestazioni da affidare e che non ha svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo;
- con lo stesso atto è stato approvato lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO E DESCRIZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di collaudo statico dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA ELISUPERFICIE IN FRAZIONE BALZO PER EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE - CUP: H71F18000050002".

L'incarico viene affidato all'Arch. Morganti Fabio, quale dipendente del Comune di Arquata del Tronto, che dispone della competenza tecnico professionale necessaria all'espletamento dell'incarico di cui trattasi, come da curriculum professionale in atti.

Il collaudo statico delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla normativa vigente ed in particolare alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e al DECRETO 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»).

Al collaudatore sarà consentito l'accesso a tutta la documentazione inerente l'appalto, relativamente a quanto di interesse per lo svolgimento del presente incarico.

Il collaudatore si impegna alla restituzione della documentazione ricevuta nel corso delle procedure di collaudo, al momento della consegna al Comune di Montegallo del certificato di collaudo statico.

ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il collaudatore effettuerà la visita di collaudo, ai sensi dell'art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50/2016, redigendo apposito verbale.

Della visita di collaudo dovranno essere informati il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne darà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo.

Qualora nel corso della procedura di collaudo si dovessero accertare vizi o difformità delle opere, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al direttore dei lavori ed al responsabile del procedimento, affinché possano proporre l'adozione dei necessari provvedimenti, anche di contestazione nei confronti dell'esecutore.

ART. 4 - REFERENTE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi, il collaudatore si riferirà al responsabile del procedimento.

ART. 5 - DECORRENZA

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla redazione del collaudo statico che dovrà essere consegnato entro i trenta giorni successivi.

ART. 6 - INCOMPATIBILITÀ

Il collaudatore dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 102, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 216 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 7 - CLAUSOLA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGGE N. 193/2003

Il collaudatore è corresponsabile con il Comune del trattamento dei dati, dei quali verrà a conoscenza nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati.

Il collaudatore dovrà osservare le norme sulla protezione dei dati personali di cui alla legge n. 193/2003 ed in particolare, dovrà informare la Provincia della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte, onde evitare rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In ogni caso, il collaudatore si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dal Comune, senza preventivo consenso del Comune stesso, non rientrando tali operazioni tra quelle ad esso affidate.

Il collaudatore accetta senza riserve la presente clausola.

ART. 8 - TERMINI DI ESECUZIONE COLLAUDO E PENALITÀ

Al termine dell'espletamento dell'incarico, dovrà essere presentato il Certificato di collaudo statico, sottoscritto dal collaudatore, nei tempi e con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 5.

Qualora la presentazione del certificato di cui sopra, venisse ritardata oltre il termine stabilito sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille dell'importo del compenso spettante; la penale è trattenuta dal Comune sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

ART. 9 - COMPENSO

Il compenso spettante al collaudatore è stato quantificato con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n..... del nella misura di 125,22 euro, oneri riflessi ed IRAP compresi e risulta contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Al collaudatore, come previsto dall'O.C.S.R. n.57/2018, non sono dovute spese di trasferta o missione, né viene corrisposto trattamento per lavoro straordinario.

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo individuato al precedente articolo 9 verrà corrisposto dal Comune al Collaudatore non appena verrà approvato il certificato di collaudo dell'opera.

Il Comune provvederà al pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla scadenza come sopra individuata, tramite bonifico bancario intestato a Morganti Fabio, attraverso l'Istituto Tesoriere Banca

ART. 11 – INADEMPIMENTI

In caso di inadempimento, la parte creditrice della prestazione inadempita, può intimare per iscritto all'altra parte, mediante Posta Elettronica Certificata, di adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà risolta.

ART. 12 – OBBLIGHI DEL COLLAUDATORE

Il collaudatore è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montegallo, disponibile sul sito web del Comune e del quale dichiara di aver preso visione.

Il collaudatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 13 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Ogni eventuale modifica ed aggiornamento relativamente al contenuto del presente accordo dovrà essere preventivamente concordata tra le parti, salvo gli adeguamenti automatici, qualora ne ricorrano le condizioni, a futuri ed eventuali mutamenti normativi in materia di disciplina applicabile alle attività dedotte dalla presente convenzione anche per gli aspetti concernenti il trattamento economico fiscale, assistenziale e previdenziale.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il foro di Ascoli Piceno.

ART. 15 - BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente convenzione non è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La convenzione non è soggetta all'imposta di registro in quanto registrabile in caso di uso (art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), con oneri a carico della parte che ne chiederà la registrazione.

Montegallo, li

Il Comune di Montegallo: Geom. Angelo Ventura

Il Collaudatore: Arch. Fabio Morganti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.